

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA
DELLE AREE VERDI E CORTILIVE RELATIVAMENTE AL PERIODO
APRILE - GIUGNO 2018
(con possibilità di estensione del servizio fino a settembre 2018)**

(Poli scolastici: via Prati, Piazzale Il Agosto e Via Roma a Correggio, via Sacco e Vanzetti a Guastalla, Strada per S. Ilario a Montecchio e via Roma a S. Ilario, Polo scolastico via Trento Trieste)

**ART. 1
OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Servizio di manutenzione e pulizia delle aree verdi e cortilive comprese nei seguenti poli scolastici:

- “B. Russell” e “M. Carrara”, via Sacco e Vanzetti a Guastalla.
- “S. D’Arzo”, strada provinciale S. Ilario a Montecchio e via Roma a S. Ilario.
- “L. Einaudi” e Liceo e Covitto “R. Corso”, via Prati, e Piazzale Il Agosto a Correggio.
- Liceo “R. Corso” Via Roma a Correggio
- Polo scolastico Istituti “Filippo Re, Nobili, Motti” via Trenti Trieste a Reggio Emilia.

Le aree oggetto del suddetto servizio sono dettagliatamente individuate nelle planimetrie in allegato.

**ART. 2
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Il servizio di manutenzione e di pulizia consiste nelle seguenti operazioni:

In tutti i poli scolastici di cui all’art. 1:

- A) 1.a Sfalcio con raccolta dei materiali di risulta e trasporto in discarica delle aree a prato stabile e delle aiuole a prato.
- 2.a Raccolta di cartacce, lattine depositate sulle aree verdi.
- 3.a Leggera potatura e controllo generale dello stato di salute delle alberature con segnalazione alla Provincia delle essenze arboree o arbustive potenzialmente “pericolose” per l’incolumità pubblica
- 4.a Operazioni di spollonatura al piede e pulizia dei fusti.
- 5.a Operazioni di manutenzione ordinaria (pulizia da infestanti e potatura di contenimento) delle fioriere
- 6.a intervento di potatura di contenimento e messa in forma delle siepi

- B) Diserbo delle aree cortilive e ghiaiate con prodotti adatti ad uso civile
- C) Sfalcio mediante tosaerba, decespugliatore od altro, a discrezione della cooperativa convenzionata, delle aree adibite a parcheggio.
- D) Raccolta di fogliame.

ART. 3

TEMPI E FREQUENZE DEGLI INTERVENTI

La cooperativa convenzionata dovrà eseguire gli interventi di cui all' art. 2 con la seguente frequenza:

- A) n. 2 interventi di sfalcio nelle aree scolastiche da effettuarsi quando necessari e d'intesa con la Committente, in linea di massima a:
 - fine aprile/inizio maggio 2018
 - fine maggio 2018Con eventuale possibilità di estensione del servizio per ulteriori uno o due sfalci:
 - fine giugno 2018 (prima degli esami di maturità)
 - primi di settembre (entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/19)
- B) Il diserbo delle aree cortilive e ghiaiate sarà effettuato solo dove e quando necessario d'intesa con la Committente;
- C) gli sfalci delle aree adibite a parcheggio da effettuarsi contestualmente alle aree verdi;
- D) La raccolta del fogliame sarà effettuata se necessaria contestualmente allo sfalcio.

ART. 4

COORDINAMENTO CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LA PROVINCIA

La cooperativa sociale dovrà comunicare per iscritto alla Provincia ed ai Direttori ai Servizi Generali ed Amministrativi delle istituzioni scolastiche, entro 30 giorni dall'inizio del servizio, il nominativo di un responsabile a cui fare riferimento per gli aspetti organizzativi e gestionali del servizio ed a cui rivolgersi riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere relativamente al servizio di manutenzione e pulizia delle aree verdi e cortilive.

Il servizio deve svolgersi in modo tale da non ostacolare l'attività didattica ed il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche ubicate nelle aree oggetto del capitolato. A tale fine la cooperativa sociale è tenuta a concordare preventivamente con i referenti designati dalla Provincia il calendario degli interventi, dando comunicazione alle scuole interessate e alla Provincia, per iscritto, del piano di lavoro.

Secondo le specifiche modalità definite con la Provincia, la cooperativa sociale è tenuta a rapportarsi ai referenti designati dalla Provincia per il rilascio delle attestazioni comprovanti l'avvenuta regolare esecuzione del servizio.

ART. 5

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione e pulizia delle aree verdi dovrà svolgersi con l'osservanza delle norme contenute nel presente capitolato, tenendo conto, inoltre, di quanto

previsto dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato dalla cooperativa convenzionata.

Il servizio deve eseguirsi esclusivamente con attrezzi, macchinari, utensili e prodotti detergenti e sanificanti forniti dalla cooperativa convenzionata, conformi alla normativa vigente in materia. La cooperativa sarà responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. La Provincia non sarà responsabile in caso di danni o furti.

Le attrezzature ed i macchinari impiegati dovranno essere in regola con le normative vigenti sia in Italia che nella CE in materia di prevenzione infortuni, essere dotati perciò di tutti gli accessori e le misure idonee a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni e dovranno pertanto essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, nonché dotate del contrassegno della cooperativa ed essere utilizzati in conformità alle relative specifiche tecniche.

Sarà obbligatorio collegare tutte le attrezzature in modo da garantire una perfetta messa a terra come previsto dalle norme CEI.

In particolare le attrezzature utilizzate dovranno essere provviste di marchio IMQ, CE o altri marchi equivalenti e dovranno corrispondere alle normative CEI in vigore; le stesse unitamente ai materiali di consumo dovranno essere comunque conformi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

I prodotti utilizzati non dovranno essere dannosi nè nocivi per persone o cose e per ogni prodotto utilizzato dovranno essere consegnate, prima dell'esecuzione del contratto, le relative schede di sicurezza previste dal suindicato decreto.

In caso di contestazioni o di controllo in ordine a quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo l'onere della prova è a carico della cooperativa aggiudicataria del servizio.

Nei limiti dell'occorrenza per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, è cura della Committente fornire acqua ed energia elettrica.

Dovrà inoltre essere segnalato alla Provincia qualsiasi forma di potenziale pericolo alla pubblica incolumità, individuato all'interno delle aree verdi in gestione, connesso alla presenza di essenze arboree o arbustive in precario stato vegetativo o che per qualsiasi causa possono essere potenzialmente rischiose per la sicurezza dei fruitori delle aree verdi in esame o di quelle ad esse connesse.

ART. 6

CONDOTTA DELLE PRESTAZIONI

Gli interventi previsti dal presente appalto dovranno essere condotti nei modi più idonei per garantire la conservazione e il buono stato vegetativo degli impianti a verde, e delle essenze arboree ed arbustive su di essi esistenti.

La Cooperativa è obbligata a ripristinare ogni attrezzatura di qualsiasi genere presente sul terreno, che dovesse essere rimossa o danneggiata nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Eventuali danni dovuti alla cattiva esecuzione delle prestazioni come: scorticamento del manto erboso, moria di piante, di siepi o gruppi di arbusti a causa di un utilizzo sbagliato dei mezzi e a seguito di permanenza sul terreno di prodotti di risulta dello sfalcio, dovranno essere prontamente riparati dalla Coop.va assuntrice a sua cura e spese. In caso non sia possibile alcun tipo di recupero e possa essere stimato un apprezzabile danno al patrimonio arboreo. La Cooperativa sarà soggetta ad una penale pari al valore della pianta gravemente compromessa.

Nel caso in cui le prestazioni non fossero state eseguite secondo il progetto e le prescrizioni date in proposito e stabilite contrattualmente, la Direzione Lavori fisserà i

provvedimenti necessari e gli interventi che la Coop.va dovrà prontamente attivare al fine di eliminare, a proprie spese, ogni irregolarità. Resta salva da parte del Committente la richiesta del risarcimento dei danni subiti, con particolare riferimento al rifacimento di tappeti erbosi o sostituzione di essenze gravemente danneggiate: i danni che dovessero derivare ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause o negligenze imputabili alla Coop.va, dovranno essere dallo stesso ripartiti a totali sue cure e spese.

Non saranno comunque ammesse e riconosciute varianti e aggiunte apportate dalla Cooperativa nell'esecuzione dei lavori, senza la precisa autorizzazione della Direzione Lavori. Le prestazioni dovranno essere condotte con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che la Coop.va Sociale si è assunta all'atto dell'aggiudicazione.

La D.L. avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualsiasi addetto ai lavori che si dimostrasse incapace o inadempiente agli ordini della Direzione stessa.

Gli impianti da assoggettare a falciatura, dovranno preventivamente essere liberati da carte, lattine, sassi, mucchi di rottami, rami caduti ed ogni tipo di detrito che possa deturpare il tappeto erboso ed ostacolare le successive falciature; in caso di mancata pulizia preventiva la D.L., dopo comunicazione scritta alla cooperativa, in caso di ulteriore inadempienza, non provvederà al pagamento dell'intervento addossando all'Impresa ogni eventuale altro danno al tappeto erboso, e le spese di raccolta del materiale stesso.

Le aree oggetto dell'intervento, alla cessazione dell'attività quotidiana, o al massimo il giorno successivo, dovranno risultare liberati dagli eventuali residui e, con essi, aree pubbliche contermini, aree per viabilità e sosta, cordunate, caditoie, dovranno risultare perfettamente pulite e sgombre d'ogni detrito. Analoga pulizia dovrà essere effettuata, per ogni impianto, a conclusione di ogni ciclo di lavorazione.

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta, a propria cura e spesa, a provvedere al taglio dell'erba ed al controllo delle piante infestanti presso le aree interessate.

Il taglio dell'erba deve essere eseguito presso tutte le zone ove questa sia presente, compresi fossi, terrapieni, scarpate ed altro.

Il taglio dell'erba dovrà essere eseguito in modo omogeneo su tutta la superficie trattata e non potrà essere effettuato ad un'altezza media inferiore a cm 3 e superiore a cm 4 ÷ 5.

La pulizia comprende anche lo spollonamento al piede delle piante.

Le recinzioni presenti nelle aree dovranno essere pulite oltre che all'interno anche all'esterno per almeno una larghezza di cm 30. Su tutte le recinzioni non dovranno essere lasciati residui vegetali di alcun tipo, sia verdi che secchi.

L'erba e le infestanti disseccate dovranno in ogni caso essere rimosse.

Al termine delle prestazioni eseguite, previsti nel presente capitolato o non previste in esso, e quindi contestualmente ad esse l'Impresa Appaltatrice deve provvedere, a propria cura e spesa, alla completa ed accurata rimozione e pulizia dalle zone pavimentate di qualsivoglia tipo esse siano e presso fabbricati, manufatti ed attrezzature varie, dei materiali vegetali e non, risultanti dall'esecuzione dell'intervento.

Le prestazioni dovranno pertanto concludersi soltanto al termine di tale pulizia e in tal senso la Coop.va dovrà prevedere, in fase preventiva, il tempo necessario per garantire l'esecuzione di tale operazione prima di lasciare l'area.

ART. 7

ATTREZZATURE E MATERIALI

La Cooperativa convenzionata dovrà autonomamente munirsi di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie a svolgere, in modo efficiente e sicuro, le attività oggetto di assegnazione.

A carico della medesima sono tutti gli oneri connessi ai materiali di consumo necessari allo svolgimento delle attività oggetto dell'assegnazione.

I mezzi d'opera, cioè le motofalciatrici, i rasaerba, i decespugliatori, i trattori, etc..., dovranno essere in perfetta efficienza secondo le norme di sicurezza vigenti, assicurati secondo le norme legislative attuali, nonché in regola con le disposizioni di legge per la salvaguardia dell'ambiente contro l'inquinamento sia chimico che acustico.

In caso di dichiarazione di inidoneità dei materiali e/o dei mezzi d'opera da parte della D.L., la cooperativa è tenuta a sua cura e spese a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti richiesti dalla D.L.

In ogni caso la cooperativa, pur avendo ottenuto la approvazione dei materiali e dei mezzi d'opera da parte della D.L., resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

ART. 8

ORDINI DI SERVIZIO, PRESCRIZIONI TECNICHE E GENERALI, PENALI

Tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e quelle eventuali ordinate dall'Ente pubblico devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le migliori tecniche della scienza agraria.

E' discrezione della Provincia di Reggio Emilia sovrintendere alle operazioni di manutenzione con un proprio tecnico incaricato al fine di accertare il buon andamento del servizio di manutenzione.

Eventuali inottemperanze alle prestazioni e alla tempistica di esecuzione del servizio comporteranno una penale commisurata all'entità dell'inadempienza stessa e comunque in misura non inferiore a € 500,00.

Il mancato coordinamento con le istituzioni scolastiche di cui all'art. 4 e violazioni nelle modalità di esecuzione del servizio rispetto a quelle previsto dal presente capitolato comporteranno una penale compresa fra € 300,00 e € 500,00 fatto salvo le eventuali sanzioni legislative in materia.

ART. 9

CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva sarà prestata nell'importo, nelle forme e nei tempi indicati dal Codice degli appalti.

L'Appaltatore/Esecutore è altresì obbligato ad istituire le coperture assicurative che tengano indenne la Stazione Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio, sino alla data di emissione del certificato di Verifica di conformità o dell'Attestazione di regolare esecuzione tramite polizze RCT/O con massimale minimo di € 1.000.000,00

ART. 10

PAGAMENTI

L'Appaltatore/Esecutore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera a seguito del completamento dei singoli sfalci.

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamento trasmessi al Tesoriere, secondo le norme finanziarie e contabili dell'Ente Locale e del Vigente Regolamento di Contabilità.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 s.m.i., l'appaltatore/esecutore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata.

L'appaltatore/esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della relativa provincia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore/Esecutore è tenuto a notificare alla stazione committente il conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione committente.

Ai sensi della Legge 136/2010 il legale rappresentante della società ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale:, intestato, con sede legale in -

Il legale rappresentante dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

L'operatore economico predetto si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia approvato con delibera della Giunta provinciale n. 23 dell'11/02/2014 e pubblicato sul sito dell'amministrazione provinciale, tenuto conto che la violazione da parte del contraente degli obblighi medesimi costituisce motivi di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 11

ESECUZIONE DEL SERVIZIO E VARIANTI AL PROGETTO

L'Appaltatore/Esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni dell'appalto qualunque sia il loro ammontare e non potrà avanzare pretesa alcuna di compenso, né richiedere prezzi diversi da quelli offerti.

Tutte gli interventi dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità ai progetti redatti ed approvati dalla amministrazione committente, con il rispetto di tutte le prescrizioni del capitolato speciale. L' Appaltatore/Esecutore si obbliga a svolgere il servizio sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze che potranno derivare anche a terzi.

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di apportare al progetto tutte le varianti, aggiunte o soppressioni che ritenesse opportuno, munendosi delle approvazioni di legge, senza che l' Appaltatore/Esecutore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta. I servizi svolti in conseguenza delle modificazioni apportate dall'Amministrazione committente saranno pure pagati con i prezzi degli elenchi di gara o offerti.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere apportata dall'Appaltatore/Esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento al codice degli appalti..

Le modifiche non previamente autorizzate effettuate dall'Appaltatore/Esecutore non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comporteranno la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Le varianti apportate al progetto da parte della Provincia saranno disciplinate da quanto disposto dal Codice dei contratti e del Regolamento.

ART. 12

OBBLIGHI DELL' APPALTATORE/ESECUTORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI TUTELA DEI LAVORATORI

E' a carico dell'Appaltatore/Esecutore l'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e malattie professionali, ed di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di contratto, per la tutela materiale dei lavoratori; in particolare, rimane a carico dell'Appaltatore/Esecutore l'osservanza delle disposizioni e degli adempimenti previsti nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Ogni riferimento negli elaborati di progetto e nel D.U.V.R.I. alla normativa previgente al Decreto citato, deve intendersi come non apposto e sostituito dagli articoli corrispondenti del nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

E' fatto obbligo all'Impresa Affidataria di collaborare con la Stazione Appaltante/Datore di Lavoro, nell'adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 26 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L' Appaltatore/Esecutore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi, fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore/Esecutore anche nel caso in cui lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse.

In ogni caso, ai fini della valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza, si applicano integralmente le disposizioni normative vigenti.

In quanto Cooperativa, per l'Appaltatore/Esecutore si applica integralmente il disposto dell'art. 3 comma 1 della Legge n. 142/2001 e s.m.i., inoltre, anche per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, si applicano integralmente le disposizioni sui costi del lavoro e della sicurezza, di cui sopra.

L'Appaltatore/Esecutore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Conformemente a quanto previsto dalla Direttiva della Regione Emilia – Romagna approvata con Deliberazione n°. 1851 del 22/10/1997 “Direttiva ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 4 Febbraio 1994 n. 7 – Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale, attuazione della Legge 8 Novembre 1991 n. 381”, in fase di affidamento l'Impresa dovrà produrre la seguente documentazione obbligatoria:

- copia del CCNL, e dei contratti integrativi vigenti, del Regolamento interno applicato ai propri addetti, nonché certificazione dei salari minimi contrattuali di settore rilasciata dalla DPL competente (Provinciale e/o Regionale).

Successivamente, Codesta Stazione Committente potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del Libro Unico e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'Impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, codesto Ente interdirà la partecipazione di detta Impresa a nuove gare, per un periodo di 4 anni.

I lavoratori svantaggiati ai sensi dell'Art. 4 della Legge n. 381/1991, anche se soci di cooperativa, devono essere inseriti esclusivamente mediante assunzione a norma del CCNL. Non sono ammesse le borse lavoro.

ART. 13

ALTRI ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE/ESECUTORE

Fanno carico all' Appaltatore/Esecutore:

A) Tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L' Appaltatore/Esecutore si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti.

In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne l'amministrazione committente da qualsiasi molestia e pretesa.

B) L' Appaltatore/Esecutore dovrà adempiere a tutti gli obblighi ed oneri impostigli della Legge 19/03/1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni (per le parti rimaste in vigore) e dall'art.118 del Codice.

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici (relativa sia all'Appaltatore/Esecutore che agli eventuali Subcontraenti) deve essere presentata prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 30 giorni dalla data di avvio dell'esecuzione.

L' Appaltatore/Esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine dello svolgimento dell'appalto e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L' Appaltatore/Esecutore risponderà dell'idoneità dei coordinatori e sovrintendenti dello svolgimento dell'appalto, ed in genere di tutto il personale addetto al medesimo. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione data in tal senso all'Appaltatore/Esecutore.

ART. 14

ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di comprovare tale requisito in fase di affidamento, in quanto requisito indispensabile per essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi della normativa vigente in materia di Cooperative Sociali.

ART. 15

SUBAPPALTO E/O COTTIMO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità per l'Ente Committente, di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Ogni eventuale subcontratto e ogni eventuale subfornitura dovrà invece essere comunicato/a alla stazione appaltante con le modalità previste dal Codice degli appalti.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.

La Provincia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida da adempiere, ai sensi degli Artt. 1453, 1454 del Codice Civile e all'esecuzione d'ufficio dei servizi a spese dell'Assuntore.

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articolo 1453 e seguenti Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente competente ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Si applica quanto previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici.

La Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto e/o procedere all'esecuzione d'ufficio nei seguenti casi:

- per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato non eliminate (in particolare, per interventi effettuati reiteratamente in maniera non conforme a quanto richiesto dal capitolato);
- in caso di non disponibilità dei mezzi ed attrezzature non conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza;
- per utilizzo reiterato di personale privo di specializzazione ed autorizzazione in relazione al servizio da prestare.

ART. 17

PRIVACY – TRATTAMENTO E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore/Esecutore si impegna ad assicurare in ogni caso l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, con particolare riferimento alle misure minime stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., ivi compresa la formale individuazione degli operatori dell'Impresa incaricati di accedere e trattare i dati personali, anche sensibili, garantendo comunque la massima riservatezza delle informazioni personali delle quali verrà a conoscenza nell'esecuzione del servizio.

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Appaltatore/Esecutore sarà passibile di un penalità pari al 10% dell'importo contrattuale, fatta salva per la Provincia la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto e alla richiesta di risarcimento dei danni, nel caso si ravvisi nella violazione una grave inadempienza contrattuale.

ART. 18

DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.
Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Reggio Emilia.

ART. 19

RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa vigente.

ART. 20

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE, OGGETTO DELL'APPALTO E INIZIO DEL SERVIZIO

L'appalto è aggiudicato mediante: procedura negoziata con affidamento pubblico tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dalla Centrale di committenza regionale Intercent-ER, secondo il criterio del prezzo più basso.

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione del **Servizio di manutenzione delle aree verdi e cortilive degli istituti scolastici superiori per il periodo aprile – giugno 2018 con possibilità di estensione del servizio per ulteriori uno o due sfalci** secondo le medesime clausole sopra esplicitate.

In ragione delle recenti disposizioni normative, in materia di riordino delle Province potrà rendersi necessario modificare in tutto o in parte o cedere il contratto, in seguito a provvedimenti legislativi che comportino l'abolizione delle Province o la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che la Ditta affidataria possa vantare, nei confronti dell'ente, alcunché per danno emergente o per lucro cessante.

L'esecuzione del Servizio oggetto del presente capitolato potrà essere ordinata alla Ditta aggiudicataria anche in pendenza di stipula contrattuale in via d'urgenza.

ART. 21

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei servizi compresi nell'appalto da espletarsi tra aprile e giugno ammonta ad € 7.500,00 I.V.A. esclusa, di cui € 200,00 (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La Provincia si riserva la possibilità di estensione contrattuale per ulteriori uno o due sfalci per lo stesso importo contrattuale offerto in sede di gara (nel caso di un solo sfalcio aggiuntivo l'importo sarà ovviamente pari alla metà di quello di aggiudicazione del servizio per i due sfalci)

ART. 22

SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE/ESECUTORE

Si applicano le esenzioni a favore dell'Appaltatore/Esecutore, in quanto ONLUS di diritto, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997.